

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G09610 del 10/07/2017

Proposta n. 12154 del 04/07/2017

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. 1610/2002. Disabilitazione sede operativa Regione Abruzzo - Comune di Chieti (CH) - CAA CONFAGRICOLTURA S.r.l.

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Determinazione n. 1610/2002.
Disabilitazione sede operativa Regione Abruzzo - Comune di Chieti (CH) -
CAA CONFAGRICOLTURA S.r.l.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE,
CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 33/2013 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'art. 26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002";

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 "Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio";

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008" e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n.1610/2002 con la quale si autorizza la Società **CAA CONFAGRICOLTURA S.r.l.** ad utilizzare la denominazione di CAA;

VISTA le Determinazioni n. A02339 del 19/3/2012 e n. A04305 del 10/5/2012 con le quali viene approvato il verbale di accoglimento della richiesta di attestazione dell'adeguamento ai requisiti di cui al D.M. 27 marzo 2008 del **CAA CONFAGRICOLTURA S.r.l.**;

VISTA la nota n. 0048142 del 07/06/2017 (ns. prot. n. 0288895 del 07/06/2017) con la quale l'Organismo Pagatore AGEA comunica di aver provveduto a revocare le utenze della sede operativa di

Chieti 001 – Via Spezioli, 56/L - Chieti, per la quale a seguito di controlli di II livello, sono state accertate anomalie non sanabili in misura superiore al 5% degli elementi verificati nell'ambito del controllo:

VISTA la nota regionale prot.n. 303693 del 14/06/2017 con la quale viene redatta contestazione al Legale Rappresentante del CAA Confagricoltura Srl, ai sensi dell'art. 11 commi 3 e 4 lett. b) e c) del D.M. 27.3.2008 e viene assegnato il termine di 10 giorni dalla notifica della suddetta nota, per provvedere alla presentazione di eventuali controdeduzioni e della relativa documentazione, con l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine sopraindicato, si procederà alla disabilitazione della sede operativa Via Spezioli, 56/L Chieti, abilitata con determinazione n. C0470/2003;

VISTA la nota prot.n. 398/GAP.anc del 15/06/2017 (ns. prot.n. 0307421 del 16/06/2017) con la quale il **CAA CONFAGRICOLTURA srl** comunica di non rappresentare alcuna controdeduzione alle contestazioni mosse a seguito dei controlli eseguiti dall'Organismo Pagatore AGEA;

VISTA la nota regionale prot. n. 326681 del 27/06/2017 con la quale viene notificata la chiusura della contestazione di cui alla suddetta nota e si rimanda, con separato atto alla disabilitazione della sede operativa Via D. Spezioli, 56/L – Chieti, abilitata con determinazione n. C0470/2003;

RITENUTO di autorizzare la disabilitazione della sopra citata sede operativa del **CAA CONFAGRICOLTURA S.r.l** con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

di autorizzare la disabilitazione della seguente sede operativa del **CAA CONFAGRICOLTURA S.r.l** con sede legale in C.so Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma:

DISABILITAZIONE

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	SEDE CAA
ABRUZZO	CHIETI	CHIETI	VIA SPEZIOLI, 56/L

Rimangono confermate le prescrizioni e condizioni impartite con le determinazioni n. 1610/2002, A02339 del 19/3/2012 e n. A04305 del 10/5/2012, che si intendono estese a tutte le sedi.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it canale: agricoltura - atti amministrativi.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Roberto Ottaviani